

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURILIO D'ANGELO

Seduta del 26/01/2026

FATTO

Con ricorso del 28 settembre 2025 (preceduto da rituale reclamo, negativamente riscontrato dall'intermediario), la parte ricorrente ha affermato di aver eseguito un bonifico di € 4.265,06, all'esito di una truffa telematica. Per tale ragione, ha domandato il rimborso totale o parziale della somma di € 4.265,06. L'intermediario, pur avendo riscontrato il reclamo dell'istante, non ha prodotto controdeduzioni.

DIRITTO

L'operazione contestata, indicata nella documentazione allegata al ricorso e descritta nella denuncia all'Autorità versata in atti da parte ricorrente, consiste in n. 1 operazione di pagamento avvenuta per mezzo di bonifico ordinario di € 4.265,06. Per completezza, considerando quanto dichiarato in denuncia dalla parte istante, si evidenzia che, il numero verde che ha indotto parte ricorrente a cadere nella truffa, sembrerebbe riconducibile a quello dell'intermediario. Tuttavia, parte ricorrente non allega screenshot né della chiamata né dei messaggi Whatsapp.

Sennonché, atteso quanto allegato e documentato da parte ricorrente – e quanto peraltro non contestato dall'intermediario, che nel riscontro al reclamo non obietta alcunché circa la dinamica dell'accaduto – le operazioni disconosciute non rientrano nell'ambito applicativo del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, modificato a seguito dell'entrata in vigore (13.01.18) del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, di recepimento della Dir. UE 2366/2015 (c.d. "PSD2", relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, nonché adeguamento delle disposizioni interne al Reg. UE n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta). È infatti di immediata apprensione, alla luce di quanto ricavabile dall'allegazione della parte istante, che l'operazione controversa è stata intrapresa e perfezionata direttamente dal cliente. Questi, sia pur sotto l'influsso dell'azione ingannatoria di terzi, ha compiuto in proprio ogni atto necessario e sufficiente a concretare il bonifico poi disconosciuto. Ne consegue che gli artifici e i raggiri che l'hanno indotto a compiere le operazioni, se certamente determinanti del consenso e tali da alterare il normale processo formativo del volere, si sono però collocati «a monte» dei pagamenti, che sono stati poi effettuati, per così dire «a valle», in assenza di anomalie procedurali e – ripetesi – direttamente ad opera del cliente (in termini, con orientamento ormai consolidato, ABF, Coll. Roma nn. 3390/23 e 10595/22; ABF, Coll. Napoli nn. 964/23 e 15124/22; ABF, Coll. Bari nn. 2577/23 e 14901/22; ABF, Coll. Palermo nn. 2374/23 e 5478/22; nonché ABF, Coll. Torino n. 9159/22). Inoltre, l'esplicita ammissione del cliente di aver personalmente eseguito l'operazione, per quanto sotto la pressione truffaldina, esclude già in radice l'esistenza del presupposto necessario ai fini del preteso rimborso, vale a dire il difetto di autorizzazione delle operazioni medesime (così, ABF, Coll. Torino, n. 4657/23; ABF, Coll. Roma nn. 2414/23, 1414/23 e 4638/22; ABF, Coll. Milano nn. 3293/23 e 2038/23). Non ricorrono dunque i presupposti di fattispecie per addivenire all'applicazione della normativa sopracitata.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE